

Allegato "B" alla deliberazione consiliare n. 16 di data 23/05/2017

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

**CRITERI DI AGEVOLAZIONE AI SENSI
DELLA MISURA 16 – Operazione 16.5.1**

Progetti collettivi a finalità ambientale

INDICE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. DOTAZIONE FINANZIARIA	3
3. SOGGETTI BENEFICIARI	4
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE INIZIATIVE	4
5. CRITERI DI SELEZIONE	6
6. COSTI AMMISSIBILI	7
6.1. <i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	<i>7</i>
6.2. <i>DISPOSIZIONI SPECIFICHE</i>	<i>8</i>
6.3. <i>SPESE NON AMMISSIBILI.....</i>	<i>10</i>
7. IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO	10
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	11
8.1. <i>TERMINI E MODALITÀ</i>	<i>11</i>
8.2. <i>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</i>	<i>11</i>
9. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	14
10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ E DELLA CONGRUITÀ DEI COSTI ...	15
11. INFORMAZIONI.....	16
11.1. <i>MONITORAGGIO</i>	<i>16</i>
11.2. <i>INFORMAZIONI</i>	<i>17</i>
11.3. <i>TRATTAMENTO DEI DATI</i>	<i>17</i>
12. ACCONTI.....	17
13. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE	18
14. CASI E LE MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DI VARIAZIONI.....	19
15. REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE	19
16. OBBLIGHI, CONTROLLI E RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	20
16.1. <i>OBBLIGHI.....</i>	<i>20</i>
16.2. <i>CONTROLLI.....</i>	<i>21</i>
16.3. <i>RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....</i>	<i>21</i>

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri stabiliscono i termini e le modalità di agevolazione ai sensi dell'operazione 16.5.1 **Progetti collettivi a finalità ambientale** - del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1487 di data 31 agosto 2015. Con decisione della Commissione Europea C(2017) 777 del 6 febbraio 2017 è stata modificata la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e quindi è stata approvata la modifica del PSR. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 382 di data 13 marzo 2017 è stata approvata la versione 2.1 del PSR della Provincia Autonoma di Trento (la decisione e la deliberazione sono pubblicate online sul sito www.psrtrento.provincia.tn.it).

2. Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri si rinvia al citato Programma di Sviluppo Rurale e alla normativa comunitaria vigente nonché alle linee guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e approvate dalla Conferenza Stato -Regioni di data 11 febbraio 2016.

3. L'Operazione ha l'obiettivo di pianificare interventi territoriali su vaste aree di interesse ecologico al fine di aumentare la connettività ecologica, con particolare riferimento a habitat e specie di Natura 2000, coinvolgendo attraverso un processo di partecipazione un ampio numero di soggetti e promuovendo azioni gestionali per la tutela degli habitat agricoli di pregio naturalistico. La Focus Area di riferimento è la 4a) "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa", l'obiettivo trasversale è l'"ambiente" mentre il fabbisogno soddisfatto è l'F29.

4. L'attuazione dell'operazione si articola in due fasi che corrispondono a due tipologie di investimento diverse: la fase A di redazione di un progetto territoriale collettivo a finalità ambientale e la fase B di realizzazione delle azioni previste nel progetto. Il beneficiario può accedere direttamente alla fase B senza aver svolto la fase A. Il progetto può avere una durata al massimo di sei anni.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria pubblica complessiva per l'intero periodo di programmazione assegnata all'Operazione e il cronoprogramma dei relativi bandi riferito al periodo 2017-2020 è riportato nella seguente tabella:

Operazione	Spesa pubblica totale Periodo 2014-2020	Bando Anno 2016		Bando 2017		Bando 2018		Bando 2019		Bando 2020	
		Data apertura del bando	Importo stanziato dal bando	Data apertura del bando	Importo stanziato dal bando	Data apertura del bando	Importo stanziato dal bando	Data apertura del bando	Importo stanziato dal bando	Data apertura del bando	Importo stanziato dal bando
16.5.1	1.835.000,00	01/06 - 30/06	440.000,00	08/05/2017-06/06/2017	250.000,00	Aprile 2018	525.000,00	Aprile 2019	310.000,00	Aprile 2020	310.000,00

2. Le due tipologie d'investimento dettagliate nel paragrafo 6.2 "Disposizioni specifiche" generano due distinte graduatorie con budget separati. Inoltre, si specifica che vengono utilizzati criteri di selezione specifici per ogni tipologia di investimento, elencati nel capitolo 5.

3. Le risorse cofinanziate relative alla spesa pubblica totale assegnate per ciascuna graduatoria sono le seguenti:

- per la TIPOLOGIA FASE A: domande per il bando del 2017: Euro 150.000,00, eventuali risorse non utilizzate verranno rese disponibili per il bando successivo;
- per la TIPOLOGIA FASE B: domande per il bando del 2017: Euro 100.000,00, eventuali risorse non utilizzate verranno rese disponibili per il bando successivo.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono soggetti beneficiari ai sensi dei presenti criteri:

- a) enti di gestione della Rete Natura 2000, enti capofila delle Reti di Riserve e altri gestori di aree protette ai sensi della L.P. n. 11/07;
- b) comuni, comunità di valle e altri enti pubblici;
- c) associazioni di produttori, cooperative agricole, consorzi di miglioramento fondiario e altri consorzi (es. consorzio di produttori agricoli);
- d) fondazioni ed enti privati.

I beneficiari sopra elencati devono riunirsi in forma associativa o altra forma di aggregazione che comprenda almeno due soggetti per la realizzazione degli obiettivi relativi alla priorità 4a). Le aggregazioni possono essere già strutturate o realizzarsi in funzione del Progetto, costituendo un partenariato ad hoc. Il beneficiario viene individuato nel capofila amministrativo della forma associativa scelta.

2. Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda il fascicolo aziendale in provincia di Trento, al fine della verifica delle caratteristiche utili per l'ammissibilità del beneficiario. Per quanto riguarda la definizione degli elementi che costituiscono la base per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale e della sua validazione si fa riferimento al "Manuale del fascicolo aziendale" curato dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti in Agricoltura – APPAG (contatti: appag@provincia.tn.it – 0461/495877).

3. Per i beneficiari pubblici che necessitano della costituzione di un nuovo fascicolo aziendale solo anagrafico possono richiedere ad APPAG, Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura, Via Trener 3, Trento, la costituzione dello stesso e comunicarne gli aggiornamenti, utilizzando il facsimile denominato "modello Fascicolo Aziendale" pubblicato sul sito di APPAG alla voce "Fascicolo Aziendale".

4. I precedenti punti 2 e 3 si applicano in modo disgiunto e pertanto nel caso di iniziative proposte da enti pubblici, la verifica del requisito del possesso del fascicolo aziendale solo anagrafico deve essere eseguita prima del rilascio della concessione del contributo.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE INIZIATIVE

1. Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- a) gli investimenti devono essere realizzati in provincia di Trento dai beneficiari elencati al capitolo 3;
- b) i beneficiari devono riunirsi in forma associativa o altra forma di aggregazione che comprenda almeno due soggetti. Le aggregazioni possono essere già strutturate o realizzarsi in funzione del Progetto, costituendo un partenariato ad hoc.

- c) In particolare vengono previste le seguenti modalità di aggregazione:
- le reti di riserve, costituite ai sensi della L.P. 11/07 sono considerate aggregazioni già strutturate; come condizione integrativa viene richiesta la formalizzazione dell'impegno ad individuare al suo interno un componente che svolge le funzioni di capofila e si assume l'onere di portare a compimento la Fase A di redazione del progetto territoriale collettivo e/o la Fase B di esecuzione del progetto, indipendentemente dalla durata dell'accordo di programma costitutivo della rete;
 - altre aggregazioni già costituite tra due o più soggetti inclusi tra i beneficiari dell'operazione di cui al precedente cap. 3, purché lo statuto dell'aggregazione contempli la finalità di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
 - i rimanenti beneficiari devono costituirsi in una forma di raggruppamento temporaneo, rappresentato da un capofila. In particolare devono costituire un Associazione Temporanea di Scopo, non avente personalità giuridica, tramite la sottoscrizione di un atto costitutivo (modello allegato);
- d) L'aggregazione deve essere finalizzata all'esecuzione di una delle due fasi in cui si articola l'operazione:
1. **fase A:** redazione di un "progetto territoriale collettivo a finalità ambientale", contenente i seguenti elementi:
 - *descrizione del contesto naturalistico e paesaggistico e delle problematiche ambientali che vengono affrontate dal progetto, con particolare riferimento a specie e habitat di Natura 2000 e/o delle Liste rosse (Prosser, 2001, IUCN etc...);*
 - *specifica delle singole azioni da realizzare, complete di perizia tecnica, identificate per singola p.f. e relativo conduttore; in aggiunta il progetto deve prevedere l'ambito territoriale di reperimento di ulteriori particelle che, nel corso della fase attuativa B, potranno essere coinvolte nel progetto in eventuale sostituzione delle pp. ff. selezionate inizialmente. Tali superfici devono, in ogni caso, garantire la coerenza degli obiettivi del progetto e dei criteri di selezione;*
 - *definizione delle misure PSR a cui ogni azione può fare riferimento;*
 - *giustificazione puntuale delle spese delle azioni da finanziare direttamente sulla misura 16.5.1. tramite una specifica perizia agronomica;*
 - *elenco dei sottoscrittori del progetto territoriale collettivo;*
 - *tempistica e durata del progetto;*
 - *modalità di gestione della cooperazione;*
 - *descrizione dei risultati attesi e della fase di divulgazione.*
 2. **fase B:** realizzazione delle azioni previste in un "progetto territoriale collettivo a finalità ambientale" con le modalità definite nel paragrafo 6.2.
- e) l'aggregazione costituita durante la fase A può essere modificata per la fase B di realizzazione del progetto purché se ne dimostrino i vantaggi gestionali per la fase B e fermo restando i requisiti oggettivi e soggettivi iniziali;
- f) il soggetto capofila è formalmente il beneficiario dell'operazione ed opera in rappresentanza dell'aggregazione; è il soggetto che riceve il contributo ed è tenuto a ripartire gli importi tra i soggetti attuatori delle azioni previste dal progetto. Il soggetto capofila è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute. Per soggetti attuatori si intendono coloro che vengono incaricati dal beneficiario per lo svolgimento delle azioni, possono essere anche diversi dai sottoscrittori del progetto fase A (in coerenza però con i criteri di selezione);
- g) è escluso il sostegno a progetti in corso;
- h) le agevolazioni non sono cumulabili con ogni altra forma di aiuto di Stato;

- i) l'aiuto non può essere concesso ad imprese in situazione di difficoltà, di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C244 del 1° ottobre 2004 e/o quando le stesse siano destinatarie di recuperi di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Qualora il contributo sia stato concesso in assenza delle informazioni necessarie, si dispone immediatamente la sospensione del contributo.

5. CRITERI DI SELEZIONE

1. Le graduatorie di accesso ai contributi delle domande presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione approvati dal 4° Comitato di sorveglianza del PSR di data 04/10/2016 e verificati dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, come specificati nella tabella seguente:

Protezione, come specificati nella tabella seguente.

MISURA 16 - OPERAZIONE 16.5.1 - Progetti collettivi a finalità ambientali (FA: 4A, OT: A)*				
Principio dei criteri di selezione	Criterio	Coerenza strategica	Parametro indicatore	Peso
Caratteristiche del beneficiario	Soggetto capofila dell'aggregazione dando priorità a un soggetto gestore di siti Natura 2000 comprese Reti di Riserve	FA: 4A, OT: A	Ente gestore di siti Natura 2000 e reti di riserve	80
	N. sottoscrittori del progetto (solo fase B)	FA: 4A, OT: A	maggiore di 10	16
		FA: 4A, OT: A	da 5 a 10	13
		FA: 4A, OT: A	da 2 a 5	11
	iniziative proposte da Comuni registrati Emas	FA: 4A, OT: A	La certificazione deve essere posseduta all'atto della domanda	10
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO				106
Caratteristiche dell'area oggetto dell'investimento	Estensione dei siti di Natura 2000 coinvolti (solo fase B)	FA: 4A, OT: A	superficie interessata superiore a 20 ha	60
		FA: 4A, OT: A	superficie interessata compresa tra 5 ha a 20 ha	55
		FA: 4A, OT: A	superficie interessata inferiore a 5	50
	Estensione degli Ambiti di Integrazione Ecologica del LIFE +TEN (solo fase B)	FA: 4A, OT: A	superficie interessata superiore a 20 ha	35
		FA: 4A, OT: A	superficie interessata compresa tra 5 ha a 20 ha	30
		FA: 4A, OT: A	superficie interessata inferiore a 5 ha	25
	Estensione dell'area coinvolta (solo fase B)	FA: 4A, OT: A	superficie interessata superiore a 40 ha	10
		FA: 4A, OT: A	superficie interessata compresa tra 10 ha a 40 ha	7
		FA: 4A, OT: A	superficie interessata inferiore a 10 ha	5
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO				105

Caratteristiche dell'investimento	Ricadute positive sulle specie e habitat Natura 2000 prioritari secondo LIFE + TEN	FA: 4A, OT: A	Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di tutela attiva e di ripristino della connettività redatto nell'ambito del Progetto Life TEN o inserito nei Piani Parco o previsto dalle misure di conservazione sitospecifiche	40
	Ricadute positive sullo stato dei corpi idrici di cui al PTA	FA: 4A, OT: A	Interventi che possono avere ricadute positive sullo stato dei corpi idrici di cui al PTA	25
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO				65
Punteggio Massimo Totale				276
Punteggio minimo complessivo				30

2. A parità di punteggio viene attribuita la priorità al candidato che presenta maggior punteggio nel parametro "Ricadute positive sulle specie e habitat Natura 2000 prioritari secondo LIFE + TEN". Qualora si riscontrasse un'ulteriore parità di punteggio si considererà la data di presentazione della domanda. **Potranno essere finanziate esclusivamente le domande che avranno totalizzato un punteggio non inferiore a 30 punti.**

6. COSTI AMMISSIBILI

6.1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le iniziative per essere ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere realizzate in provincia di Trento;
- le spese pagate dal beneficiario devono avvenire mediante bonifico bancario o postale o mediante RIBA, su c/c intestato al beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa);
- le iniziative devono essere avviate e le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione;
- è fatto obbligo di riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dalla Struttura provinciale competente in materia in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti privi del CUP per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;
- investimenti in economia: per i richiedenti privati sono ammissibili le spese effettuate in economia dal beneficiario, purché eseguite a perfetta regola d'arte, pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici a disposizione, al netto delle spese tecniche. I lavori dovranno essere contabilizzati a misura sulla base di uno stato finale dei lavori firmato da un tecnico qualificato; la congruità verrà definita sulla base della comparazione con il prezziario provinciale con una riduzione del 20%;
- i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi di cui all'art 69 del Reg Ue 1303/2013, sono ammissibili al sostegno previsto dal presente bando secondo quanto

stabilito dal PSR versione 2.1: "Nel rispetto delle competenze dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore APPAG, ad integrazione di quanto previsto nel presente Programma, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, potrà prevedere per alcune tipologie di operazioni la possibilità di ricorrere alla fattispecie dei "lavori in economia". I lavori in economia sono previsti nel limite di 5.000,00 euro per domanda. Tali lavori saranno contabilizzati a misura sulla base di uno stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato; la congruità verrà definita sulla base delle voci di prezziari provinciali ridotti del 20% la Giunta provinciale potrà ammettere la possibilità di prevedere per alcune tipologie di operazioni, i contributi in natura, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013".

In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- siano eseguiti a perfetta regola d'arte, pertinenti con le strutture e i mezzi tecnici a disposizione del richiedente;
- quantificate da un tecnico qualificato sulla base della comparazione con il prezzario di riferimento;
- a norma dell'art. 69 lettera a), del Regolamento UE n. 1303/2013, il sostegno pubblico totale a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, escluso l'importo delle prestazioni in natura al termine dell'operazione. Nello specifico se:

A = sostegno pubblico totale

B = totale spese ammissibili ad operazione ultimata

C = Importo delle prestazioni in natura

A deve risultare inferiore o uguale alla differenza tra B e C ($A \leq (B - C)$).

Nel caso in cui il sostegno pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni in natura effettuate dall'impresa richiedente, lo stesso è ridotto fino al valore risultante dalla suddetta equazione.

- h) per le principali tipologie di opere si fa riferimento al prezzario della PAT;
- i) per le spese relative al personale ci si riferisce al personale dipendente direttamente impegnato nelle attività previste dal progetto e alla spesa relativa al tempo di lavoro effettivamente dedicato allo stesso. Per ogni unità di personale impiegata è assunto a base il costo effettivo annuo lordo. L'attività lavorativa svolta deve essere documentata da fogli di presenze mensili nominativi sottoscritti dal dipendente e dal datore di lavoro

6.2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

I costi ammissibili sono dettagliati qui di seguito a seconda della tipologia:

A. TIPOLOGIA FASE A

1. Il capofila dell'aggregazione definisce un progetto organico di miglioramento ambientale, con particolare riferimento a specie e habitat di Natura 2000, su un'area ben localizzata ("progetto territoriale collettivo"), con le caratteristiche tecniche descritte nel paragrafo 4 lettera c e attiva un processo partecipativo ad hoc in modo da coinvolgere le aziende agricole, i proprietari e i soggetti titolari della gestione operanti su quel territorio, che sottoscriveranno insieme ai proponenti un progetto territoriale collettivo al fine di assumersi l'impegno di collaborare con il beneficiario per tradurre il progetto in azioni coordinate ed efficaci.

2. A tal fine sono ammissibili i seguenti costi:

1. spese per consulenza tecnico-scientifica connessa alla redazione del progetto territoriale collettivo, compresi gli studi preliminari e le perizie agronomiche;
2. spese per l'animazione di processi partecipativi propedeutici alla sottoscrizione dei progetti territoriali collettivi da parte di proprietari e conduttori agricoli;
3. sono inoltre ammissibili le spese connesse alla costituzione degli "inventari dei terreni disponibili", ossia elenchi di pp. ff. messe a disposizione da parte dei proprietari, da destinare all'attuazione di azioni di recupero paesaggistico e di conservazione attiva degli habitat. Tale attività non deve sovrapporsi con eventuali iniziative già in essere per la Banca della Terra. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 303 di data 23/02/2017 sono stati approvati i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della Terra istituita ai sensi dell'art. 116 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015).

B. TIPOLOGIA FASE B

1. Il capofila dell'aggregazione attua le azioni previste in progetto direttamente o tramite il coinvolgimento dei proprietari/conduttori che vengono incaricati dell'attuazione delle azioni di progetto quali, ad esempio:

- conservazione dei paesaggi agricoli, tramite pascolamento conservativo e cura degli elementi caratteristici del paesaggio;
- adozione di specifiche pratiche gestionali a tutela della fauna e della flora locale quali sfalci tardivi o gestione delle aree umide;
- valorizzazione, gestione o recupero degli elementi di articolazione funzionale degli agro ecosistemi quali: siepi, filari, boschetti, piante arboree isolate e altri elementi naturali del paesaggio agricolo, fasce tampone, ecc.;

2. a tal fine il beneficiario può rendicontare le seguenti spese:

- costi legati all'attuazione delle azioni dirette previste dal progetto territoriale collettivo (affitti, noleggio macchine, costi di analisi, costi del materiale vegetale/animale, costi per lavorazioni, costi per la creazione e gestione di interventi pilota, costi di sostituzione, maggiori costi gestionali e mancati redditi conseguenti ad una conduzione aziendale che si discosta dall'ordinarietà gestionale) legati alle azioni di cui al punto 1;
- costi di esercizio della cooperazione, comprensivi dei costi di redazione del programma di attuazione annuale delle azioni, del personale, dei viaggi e delle trasferte e dei noli; tali spese sono ammesse fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del progetto territoriale collettivo comprensivo anche delle azioni che fanno riferimento ad altre operazioni del PSR;
- costi di divulgazione dei risultati ottenuti dal progetto attraverso la realizzazione di eventi ed iniziative divulgative, pubblicazioni tematiche, visite tematiche e materiale informativo compresa la cartellonistica informativa; tali spese sono ammesse fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del progetto in quanto si ritiene tale percentuale congrua con la finalità della fase B che intende

privilegiare l'attuazione delle azioni scaturite dal processo di partecipazione oggetto del presente bando.

3. Per i progetti finanziati nella fase B che prevedono una durata pluriennale, il beneficiario ha l'obbligo di presentare al servizio AAPPSS, ogni anno successivo a quello in cui è stato concesso il finanziamento, un programma di attuazione annuale che individua le pp. ff. e i proprietari/conduttori coinvolti nell'anno.

Qualora i soggetti partecipanti al progetto accedano ad altre misure del PSR per azioni ricomprese dal progetto scaturito dalla fase A, essi non potranno esporre le spese tecniche nelle singole misure in quanto già sostenute da questa operazione. Fanno eccezione a questa regola gli oneri progettuali relativi ad opere che richiedono una specifica autorizzazione di tipo urbanistico, paesaggistico o ambientale, per la quale è quindi richiesta una documentazione progettuale puntuale e complessa. Tali costi non vengono conteggiati per l'ammontare del limite massimo di spesa ammissibile previsto al capitolo 7.

6.3. SPESE NON AMMISSIBILI

1. In base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile ad un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

2. Inoltre, non sono mai ammissibili:

- iniziative per le quali nel corso della precedente programmazione 2007-2013, sia già stato adottato un provvedimento di concessione del contributo;
- investimenti che siano previsti in ottemperanza di obblighi o adeguamenti previsti da norme esistenti.
- interventi di manutenzione ordinaria;
- l'acquisto o esproprio di terreni;
- oneri accessori (quali interessi passivi, spese bancarie, contributi previdenziali)
- spese per materiali che hanno durata inferiore a 5 anni;
- fatture o atti equivalenti intestate a soggetti diversi dal beneficiario.

7. IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

1. I limiti di spesa ammissibile sono i seguenti:

A. per la TIPOLOGIA FASE A:

- a) limite massimo di spesa ammessa per domanda: Euro 40.000,00;

B. per la TIPOLOGIA FASE B:

- b) limite minimo di spesa ammessa per domanda di aiuto: Euro 20.000,00;
- c) limite massimo di spesa ammessa per domanda e per beneficiario: Euro 100.000,00.

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale. Il tasso di finanziamento sulla spesa ammissibile è dell'90%.

3. Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque per un periodo non superiore ai sei anni.

4. Il sostegno è concesso applicando la normativa "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013). Si precisa che l'applicazione a "*de minimis*" è limitata ai casi in cui i soggetti che costituiscono l'aggregazione svolgano anche **attività economica**. In caso di aiuto "*de minimis*" l'importo concedibile sarà determinato tenendo conto della dichiarazione "*de minimis*" fornita dall'interessato e della soglia massima prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e, in prospettiva, dal regolamento che disciplina il Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge n. 234 del 2012. Pertanto, la procedura di concessione sarà svolta in modo da garantire la possibilità di individuare distintamente i soggetti beneficiari, che fanno parte dell'aggregazione, ed i relativi importi che costituiscono aiuto prima dell'assegnazione al soggetto capofila. Inoltre, qualora i beneficiari effettivi dei progetti siano imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e gli interventi si configurino come aiuti di Stato la normativa "*de minimis*" applicabile è il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013).

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1. TERMINI E MODALITÀ

1. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

2. Le domande di aiuto dovranno essere presentate on-line dal 08/05/2017 al 06/06/2017 mediante l'accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: <http://www.srtrento.it>

3. Le domande devono essere presentate, pena l'inammissibilità delle stesse, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al punto 8.2.

4. Ai sensi dei presenti criteri il beneficiario può presentare più domande (una per progetto) la cui somma non può superare il limite massimo di spesa ammissibile, di cui al capitolo 7.

8.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

A. PER LA TIPOLOGIA FASE A

Alla domanda ogni beneficiario dovrà selezionare i criteri ai fini dell'autovalutazione del punteggio e dovrà dichiarare on-line:

- (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici per l'investimento oggetto della presente domanda e di non essere destinatario di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea;
- (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Di non rientrare nei casi di "impresa in situazione di difficoltà", come definita dalla vigente normativa comunitaria;

e dovrà selezionare on-line di essere a conoscenza dei seguenti obblighi e condizioni:

- di essere a conoscenza dei contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, durante l'attuazione dell'investimento e fino alla liquidazione finale del contributo;
- di impegnarsi a finanziare la quota non coperta dai contributi;
- di consentire l'accesso alla proprietà, all'azienda ed alla documentazione oggetto del sostegno da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
- di essere a conoscenza dei contenuti del Programma di Sviluppo Rurale e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti dal programma medesimo i cui elementi principali sono indicati al capitolo 16 "obblighi, controlli e riduzioni ed esclusioni" e nelle "disposizioni specifiche" contenute nel paragrafo 6.2 del bando su cui si chiede il sostegno;
- di essere a conoscenza che per l'istruttoria verranno utilizzati i dati come risultanti dal fascicolo aziendale validato;
- di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto dichiarato.

Alla domanda deve essere allegata on-line – pena l'inammissibilità della domanda - la seguente documentazione:

- in caso di aggregazioni costituite ad hoc, dichiarazione di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo secondo il modello allegato. In caso di aggregazioni già costituite dichiarazione di impegno del capofila individuato;
- relazione di sintesi della proposta di piano che descriva i seguenti aspetti:
 - proposta di iniziativa sulla base delle tipologie ammissibili previste al punto 6.2;
 - i contenuti e gli obiettivi della proposta le caratteristiche della proposta progettuale in relazione agli elementi oggetto di valutazione come specificati nel capitolo 5 "*Criteri di selezione*";
 - il quadro riepilogativo dei costi complessivi della proposta progettuale;
 - il contributo finanziario richiesto;
 - preventivi firmati.

Inoltre, dovrà essere presentata la seguente ulteriore documentazione per la concessione del contributo:

- eventuale dichiarazione "de minimis", ai sensi del Reg. 1407/2013 o 1408/2013, da parte dei soggetti che costituiscono l'aggregazione e che svolgono anche attività economica;
- eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA (vedi fac-simile pubblicato sul sito del Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile).

B. PER LA TIPOLOGIA FASE B

Alla domanda ogni beneficiario dovrà selezionare i criteri ai fini dell'autovalutazione del punteggio e dovrà dichiarare on-line:

- (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici per l'investimento oggetto della presente domanda e di non essere destinatario di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea
- (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Di non rientrare nei casi di "impresa in situazione di difficoltà", come definita dalla vigente normativa comunitari;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di avere il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime sulle quali verranno effettuate le azioni del progetto;

e dovrà selezionare on-line di essere a conoscenza dei seguenti obblighi e condizioni:

- di essere a conoscenza dei contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, durante l'attuazione dell'investimento e fino alla liquidazione finale del contributo;
- di impegnarsi a finanziare la quota non coperta dai contributi;
- di aver già acquisito o di impegnarsi ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie entro i termini previsti dal bando;
- di consentire l'accesso alla proprietà, all'azienda ed alla documentazione oggetto del sostegno da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
- di essere a conoscenza dei contenuti del Programma di Sviluppo Rurale e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti dal programma medesimo i cui elementi principali sono indicati al capitolo 16 "obblighi, controlli e riduzioni ed esclusioni" e nelle "disposizioni specifiche" contenute nel paragrafo 6.2 del bando su cui si chiede il sostegno;
- di essere a conoscenza che per l'istruttoria verranno utilizzati i dati come risultanti dal fascicolo aziendale validato;
- di comunicare che si intende eseguire in economia l'intervento;

- di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto dichiarato.

Alla domanda deve essere allegata on-line – pena l'inammissibilità della domanda - la seguente documentazione:

- in caso di aggregazioni costituite ad hoc, dichiarazione di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo secondo il modello allegato. In caso di aggregazioni già costituite dichiarazione di impegno del capofila individuato;
- progetto territoriale collettivo su supporto elettronico, contenente gli elementi descritti nel capitolo 4;
- per le iniziative per le quali sono previsti acquisti di attrezzature o altri beni materiali devono essere presentati:
 - tre preventivi di spesa dettagliati, tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (non prezzi di listino), rilasciati da 3 fornitori diversi ed indipendenti;
 - qualora il richiedente non scelga il preventivo di importo inferiore o economicamente più vantaggioso, breve relazione tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato, illustrativa ed accompagnatoria rispetto alla scelta proposta.
- relazione di sintesi della proposta progettuale firmata in calce dal tecnico abilitato che descriva:
 - il quadro riepilogativo dei costi complessivi per la realizzazione delle azioni;
 - il contributo finanziario richiesto;
 - i contenuti e gli obiettivi della proposta le caratteristiche della proposta progettuale in relazione agli elementi oggetto di valutazione come specificati nel capitolo 5 "*Criteri di selezione*";
 - sintesi della proposta di iniziativa sulla base delle tipologie ammissibili previste al punto 6.2.

Inoltre, dovrà essere presentata la seguente ulteriore documentazione per la concessione del contributo:

- eventuale dichiarazione "de minimis", ai sensi del Reg. 1407/2013 o 1408/2013, da parte dei soggetti che costituiscono l'aggregazione e che svolgono anche attività economica;
- eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA (vedi fac-simile pubblicato sul sito del Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile).

9. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

A. PER LA TIPOLOGIA FASE A

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base dei punteggi assegnati in base ai "criteri di selezione" come definiti al capitolo 5, approvati dal Comitato di Sorveglianza.

2. Entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria viene adottato il provvedimento di concessione del contributo.

B. PER LA TIPOLOGIA FASE B

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base dei punteggi assegnati in base ai "criteri di selezione" come definiti al capitolo 5, approvati dal Comitato di Sorveglianza.

2. Entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria viene adottato il provvedimento di concessione del contributo.

Per entrambe le tipologie, nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi "Criteri di selezione" ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92 e verrà data comunicazione al richiedente. Inoltre, nel caso di domande prive della documentazione richiesta o presentata fuori dai termini previsti viene comunicata al richiedente l'irricevibilità e l'inammissibilità della domanda stessa.

10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ E DELLA CONGRUITÀ DEI COSTI

1. L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette al quale spetta la redazione dei verbali istruttori tecnico-amministrativi. Successivamente vengono approvate le iniziative con determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati per ogni domanda: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per la rendicontazione.

2. Nell'istruttoria per la concessione del contributo, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette verifica:

- la presenza dei requisiti soggettivi;
- la pertinenza, funzionalità ed ammissibilità delle iniziative rispetto all'operazione;
- la ragionevolezza e congruità della spesa ammissibile;
- la spettanza dei punteggi attribuiti nella graduatoria in base ai criteri di selezione;
- l'importo del contributo concedibile.

3. Per quanto riguarda la valutazione dell'ammissibilità e della congruità della spesa, si fa riferimento alle indicazioni sotto riportate.

A. PER LA TIPOLOGIA FASE A

Il beneficiario garantirà procedure trasparenti ottenute dalla valutazione di preventivi di spesa di ditte in concorrenza. In particolare al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della

struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della suddetta relazione. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.

B. PER LA TIPOLOGIA FASE B

Per i lavori si fa riferimento ad una perizia attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, secondo quanto previsto dall'art.62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, realizzata da un organismo indipendente dotato di adeguate competenze e relativa alla giustificazione dei costi connessi all'attuazione delle azioni agro ambientali.

*In alternativa il beneficiario è tenuto a presentare unitamente alla domanda di aiuto un progetto esecutivo corredato da un **computo metrico estimativo redatto utilizzando le voci del prezzario provinciale delle opere pubbliche o, laddove le voci non siano contemplate nel prezzario provinciale, o siano ritenute inadeguate, una perizia agronomica in grado di quantificare oggettivamente oneri, maggiori costi gestionali e mancati redditi conseguenti ad una conduzione aziendale che si discosta dall'ordinarietà gestionale. Le voci che non sono classificabili tra quelle presenti nel prezzario vengono esaminate nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto e valutate in conformità all'andamento del mercato. Il funzionario istruttore verifica nel dettaglio il progetto e le singole voci di spesa proposte.***

Per beni e attrezzature e per le spese di comunicazione si ricorre alla valutazione di 3 preventivi di spesa di "fornitori" e ditte in concorrenza presentati dal beneficiario.

Le spese di gestione dell'aggregazione devono essere rendicontate attraverso la compilazione di timesheet che indichino con chiarezza la pertinenza con le attività del progetto territoriale collettivo.

4. Operazioni realizzate da Enti Pubblici: nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti in materia di contratti e/o di lavori pubblici.

11. INFORMAZIONI

11.1. MONITORAGGIO

1. Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

11.2. INFORMAZIONI

1. E' possibile richiedere in ogni momento informazioni all'Ufficio Biodiversità e Rete Natura 2000 (Ufficio PAT responsabile del procedimento) - Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette - Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste (Contatti diretti: 0461.497885 – serv.aappss@provincia.tn.it). Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it. Informazioni complete e consigli utili per l'attuazione dell'Operazione "16.5 – 16.5.1 - Progetti collettivi a finalità ambientale" sono disponibili sul portale del Servizio (link di riferimento: <http://www.arceprotette.provincia.tn.it/>).

11.3. TRATTAMENTO DEI DATI

1. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) i servizi della Provincia Autonoma di Trento interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

12. ACCONTI

1. E' possibile un'erogazione intermedia come stato di avanzamento lavori per la sola fase B fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso. In questo caso, possono essere concessi fino ad un massimo di un acconto, per ogni anno di durata del progetto sulla base delle azioni realizzate o in corso d'opera.

2. La domanda di acconto dovrà essere inserita on-line dal beneficiario (www.srtrento.it). Dovrà essere specificato l'importo del contributo richiesto al netto dell'IVA qualora recuperabile e delle spese non ammissibili. Dovranno essere compilati i campi inserendo i riferimenti degli allegati comprese le singole fatture. Per ogni riga andrà inserita la singola fattura con l'imputazione dell'importo per quella categoria di lavoro. Dopo aver firmato la domanda, in plico a parte, dovranno essere inviati tutti gli allegati di seguito elencati:

- dichiarazione a firma del beneficiario attestante l'ammontare dell'iniziativa realizzata, sulla base degli step previsti dalla stessa, che non deve essere inferiore alla percentuale di cui si chiede l'acconto;

- fatture o documenti equivalenti, che documentano gli acquisti e le attività svolte ammessi/e alle agevolazioni, corredate della documentazione indicata ai commi 3 e 4 oppure nel caso dei costi della fase B è possibile presentare uno stato di avanzamento dei lavori redatto da un professionista che assume valore probatorio equivalente;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio, attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni;

È preferibile stampare la domanda di pagamento inserita a sistema ed inviare anche la stessa nel plico. Si precisa inoltre, che le fatture o i documenti equivalenti devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), assegnato al momento della concessione, come indicato nel punto 6.1 lettera d).

3. Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata Bonifico o ricevuta bancaria (Riba), il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura.

4. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

5. In fase di controllo, nelle varie fasi di liquidazione, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

13. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Per la fase A) la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dal provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

2. Per la fase B) la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro un anno dalla data di conclusione del progetto territoriale collettivo oggetto del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

3. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora l'intervento risulti funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

4. Per quanto riguarda le proroghe e le sospensioni dei termini, l'eventuale mancata osservanza dei termini e quanto non dettagliato a riguardo nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Tuttavia per le iniziative relative a soli acquisti di importo inferiore ad euro 100.000 può essere concessa una sola proroga per una durata massima di un anno.

5. In ogni caso i termini per la rendicontazione non possono essere stabiliti o differiti oltre il termine necessario per consentire la liquidazione delle agevolazioni entro il termine massimo del PSR, stabilito nel 31 dicembre 2023.

14. CASI E LE MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DI VARIAZIONI

1. In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le variazioni progettuali.

2. Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variazione, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:

- a. le variazioni devono essere preventivamente richieste e sono ammissibili nel numero massimo di due;
- b. sono ammissibili i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede/area dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Nella valutazione generale delle varianti, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione;
- c. non sono da considerarsi varianti i programmi di attuazione annuali che comportano scostamenti rispetto al progetto originario nell'ambito del 20% dell'attività annuale prevista nel progetto territoriale collettivo.
- d. non sono considerate variazioni al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 20% di spesa ammessa e purché non comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità stessa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria e l'obbligatorietà della comunicazione;

15. REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE

1. Ai fini della liquidazione a saldo del contributo dovrà essere presentata domanda on-line dal beneficiario (www.srtrento.it). Dovranno essere compilati i campi inserendo i riferimenti degli allegati comprese le singole fatture. Per ogni riga andrà inserita la singola fattura con l'imputazione dell'importo per quella categoria di lavoro. Dopo aver firmato la domanda, in plico a parte, dovranno essere inviati tutti gli allegati di seguito elencati:

- fatture quietanzate e/o relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente, che documentano gli acquisti e le attività svolte ammessi/e alle agevolazioni, corredate della documentazione indicata ai commi 2 e 3 oppure nel caso dei costi della fase B è possibile presentare uno stato finale dei lavori redatto da un professionista che assume valore probatorio equivalente;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio, attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni;
- relazione conclusiva dei lavori a firma di un libero professionista abilitato, con riepilogo della spesa sostenuta ed imputabile alle opere dell'iniziativa, suddivise per macrovoce. Inoltre la relazione dovrà riportare le modalità di esecuzione degli interventi e gli attori delle stesse;

È preferibile stampare la domanda di pagamento inserita a sistema ed inviare anche la stessa nel plico. Si precisa inoltre, che le fatture o i documenti equivalenti devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), assegnato al momento della concessione, come indicato nel punto 6.1 lettera d).

2. Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, bonifico o ricevuta bancaria (Riba), il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura. La causale deve essere riconducibile alla specifica voce stato finale dei lavori per la fase B.

3. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

4. In fase di controllo, nelle varie fasi di liquidazione, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto

5. L'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) dell'iniziativa è effettuata dal personale incaricato del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, sulla base della documentazione presentata e della visita sul luogo effettuata durante il collaudo finale e nel rispetto dei manuali approvati dall'organismo pagatore APPAG.

16. OBBLIGHI, CONTROLLI E RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

16.1. OBBLIGHI

1. È fatto obbligo di dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo quanto previsto nell'Allegato III, parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 (modificato da Reg. di esecuzione (UE) N. 669/2016), durante l'attuazione dell'investimento e fino alla liquidazione finale del contributo. Il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo quanto indicato nel documento "*Obblighi di comunicazione – Linee guida*" predisposto dall'Autorità di Gestione e pubblicato sul sito internet dedicato al PSR 2014-2020 al seguente link <http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Scarica-Materiale/Loghi-Layout-Grafici>.

2. È fatto obbligo di non modificare la destinazione delle aree interessate né la funzionalità degli elementi del paesaggio oggetto dell'investimento per la durata prevista dal progetto territoriale collettivo.

3. "Salvo casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il contributo è rimborsato laddove entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi il mancato rispetto dell'obbligo di non alienare, cedere o distogliere le opere e i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse, oltre che in ipotesi di violazione della destinazione d'uso delle sovvenzioni erogate o di mancato esercizio dell'attività posta alla base della corresponsione dell'aiuto."

16.2. CONTROLLI

1. Per quanto riguarda le procedure di controllo e le esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 809/2014 ed alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG), nonché alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate della Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni.

16.3. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'avvio e la rendicontazione delle iniziative, si procede alla revoca parziale o totale della concessione del sostegno, con recupero degli eventuali acconti, secondo le direttive della Giunta provinciale di cui alla deliberazione n. 1980 di data 14.09.2007 e s.m..

2. Se all'atto del collaudo finale risultasse la perdita di requisiti che hanno concorso alla formazione del punteggio in graduatoria, nel verbale di collaudo si specifica se la riduzione del punteggio è rilevante o meno ai fini della concedibilità del contributo; in caso di rilevanza, è disposta la revoca del contributo con recupero degli eventuali acconti.

3. Si tengano anche presente le disposizioni riguardanti le procedure di controllo ed esclusioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014 e alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti Appag e alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate della Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni.

4. In caso di recupero di somme, le stesse sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dal sessantunesimo giorno dalla data del protocollo di notifica al beneficiario del provvedimento di recupero.

5. In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni in attuazione del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017, nonché le conseguenti disposizioni attuative della Giunta provinciale ed i manuali emanati dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti in Agricoltura (APPAG).

